

REGOLAMENTO (CEE) N. 3648/92 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1992

recante modificazioni del regolamento (CEE) n. 1767/82 che stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi specifici all'importazione di taluni prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2071/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1767/82 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1502/90⁽⁴⁾, ha stabilito le condizioni di ammissione nella Comunità di taluni formaggi, ammettendoli al beneficio di un prelievo ridotto;

considerando che l'andamento della situazione nel territorio dell'ex Jugoslavia, in particolare la creazione di nuove repubbliche, non permette più una gestione normale del sistema convenuto con l'ex Jugoslavia in merito all'applicazione di un prelievo specifico ai formaggi Kashkaval e ai formaggi di pecora indicati ai punti o) e p) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82;

considerando che è opportuno derogare a tale sistema e sostituire provvisoriamente, nella colonna «Paese di origine» dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, la dicitura «Jugoslavia» con quella di «Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, Serbia e Montenegro, e ex Repubblica iugoslava di Macedonia»; che nel contempo è necessario sospendere provvisoriamente l'obbligo di presentazione di un certificato IMA 1, senza pregiudizio dell'obbligo di presentazione del certificato di cui all'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68; che occorre inoltre precisare che si applicano le regole sull'origine previste dal regolamento n. 343/92 della Commissione⁽⁵⁾; che è pertanto necessario modificare in tal senso le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1767/82 e sopprimere all'allegato IV la rubrica relativa al nome dell'organismo emittente dei certificati IMA 1 situato a Belgrado;

considerando che il presente regolamento non pregiudica l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2015/92⁽⁷⁾ e dei regolamenti (CEE) n. 2655/92⁽⁸⁾ e 2656/92⁽⁹⁾ del Consiglio, che vietano gli scambi tra la

Comunità economica europea e le repubbliche della Serbia e del Montenegro;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1767/82 è così modificato:

1) Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente articolo:

* Articolo 7 bis

Con deroga provvisoria alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, per le importazioni nella Comunità dei prodotti di cui ai punti o) e p) dell'allegato I del presente regolamento, originari delle repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, Serbia e Montenegro e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, non è richiesto il certificato IMA 1.

Le regole sull'origine relative ai prodotti di cui al primo comma importati dalle repubbliche ivi indicate sono quelle definite nel regolamento (CEE) n. 343/92⁽¹⁰⁾.

(¹) GU n. L 38 del 14. 2. 1992, pag. 1.

- 2) Nell'allegato I, nella colonna «Paese d'origine», ai punti o) e p) la dicitura «Jugoslavia» è sostituita dalla seguente: «Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, Serbia e Montenegro, e ex Repubblica iugoslava di Macedonia».
- 3) Nell'allegato IV, la rubrica relativa all'organismo emittente dei certificati IMA 1, situato a Belgrado, è soppressa.

Articolo 2

Il presente regolamento si applica senza pregiudizio dei regolamenti (CEE) n. 1432/92, 2655/92 e 2656/92 che vietano gli scambi tra la Comunità economica europea e le repubbliche di Serbia e Montenegro.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(¹) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(²) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 64.

(³) GU n. L 196 del 5. 7. 1982, pag. 1.

(⁴) GU n. L 141 del 2. 6. 1990, pag. 5.

(⁵) GU n. L 38 del 14. 2. 1992, pag. 1.

(⁶) GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 4.

(⁷) GU n. L 205 del 22. 7. 1992, pag. 2.

(⁸) GU n. L 266 del 12. 9. 1992, pag. 26.

(⁹) GU n. L 266 del 12. 9. 1992, pag. 27.